



P.8/CU

NOTA

BOZZA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI E DEI TRANSITI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

La bozza di Direttiva in esame si pone come obiettivo quello di mettere a sistema il processo di autorizzazione dei trasporti eccezionali lungo la rete viaria stradale ed autostradale ai fini della sicurezza della circolazione nonché dei manufatti in considerazione degli eventi di collasso delle strutture con conseguente perdita di vite umane.

L'Anci nel condividere gli obiettivi indicati segnala come le attività connesse alle autorizzazioni non sono di competenza dei Comuni ma solo delle città Metropolitane.

Per ciò che riguarda i Comuni, quindi con una distinzione tra enti proprietari delle strade ed enti che rilasciano le autorizzazioni, si segnala da subito al punto 1 recante Catasto delle strade, una diversa prescrizione rispetto la norma che NON prevede l'istituzione e la pubblicazione del catasto stradale della rete viaria di competenza ma SOLO la comunicazione dei dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle stesse.¹

¹ CODICE DELLA STRADA - Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

- OMISSIS -

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un

La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade.

Si coglie l'occasione per richiedere, anche in questa sede, la piena attuazione dell'art. 226 del Codice della strada, richiamato dalla Direttiva, con la realizzazione dell'Archivio Nazionale delle Strade a partire dalle strade oggetto della classificazione in ambito comunitario come TEN.

Nelle more dell'istituzione dell'Archivio Nazionale delle Strade sarebbe oltremodo utile che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale potesse fornire gli elenchi, in via telematica, ai soggetti proprietari secondo una scala di priorità definite nella Direttiva al fine di un puntuale riscontro come indicato all'art. 401 co 5 del Regolamento di esecuzione DPR 495/1992.

Si segnala, peraltro, che a differenza degli enti tenuti a rilasciare le autorizzazioni questi possono disporre delle risorse previste dalle procedure autorizzatorie, per i Comuni il rilascio di un nulla osta comporterebbe in questo modo una procedura onerosa senza avere la possibilità di una compartecipazione del ristoro dei costi. Si auspica quindi che lo stesso ente autorizzatorio possa essere individuato come il soggetto deputato per le verifiche, da quelle più gravose a quelle meno gravose, imputando le spese per i sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento al richiedente l'autorizzazione a meno di esplicito preventivo diniego da parte dell'ente proprietario della strada.

Tale esercizio comporta una pratica di coordinamento non formale che deve essere effettiva evitando una sproporzione di verifiche e gestendo secondo i principi di economicità, buon andamento, le verifiche a partire dagli itinerari suscettibili di richieste come risultanti dall'archivio delle autorizzazioni previsto e gestito dagli enti autorizzatori.

Sarebbe inoltre auspicabile, ai fini della tutela delle strade, un allineamento ai nostri partners europei, quantomeno a quelli confinanti quali Francia, Austria, Slovenia, dei criteri di massa NON superabili in ogni caso rispetto alle 108 tonnellate che vengono autorizzate in Italia, anche sulle strade comunali o sull'attraversamento di manufatti di proprietà comunale. Si ravvisa che tale norma italiana consente ciò che non è consentito in nessuno degli altri paesi europei e si auspica in tal senso una modifica normativa.

determinato veicolo che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1) (2).

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Handwritten signature and official stamp of the Italian Ministry of Infrastructure and Transport.